



Città di Sassuolo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 87 del 24/05/2022

OGGETTO: UTILIZZO PARCHI PUBBLICI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' MOTORIA E LUDICO-SPORTIVA NEL PERIODO MAGGIO – OTTOBRE 2022: INDIVIDUAZIONE CRITERI E MODALITA' OPERATIVE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE. ATTO DI INDIRIZZO PER SGP.

L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di Maggio alle ore 09:15 nella Sala Giunta si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori:

| Cognome e Nome | Qualifica | Presente |
|-----------------------|--------------|----------|
| MENANI GIAN FRANCESCO | Sindaco | SI |
| LUCENTI ALESSANDRO | Vice Sindaco | SI |
| MALAGOLI MASSIMO | Assessore | SI |
| LIBERI UGO | Assessore | SI |
| BORGHI ALESSANDRA | Assessore | SI |
| RUFFALDI SAMANTA | Assessore | SI |
| RUGGERI SHARON | Assessore | SI |
| Presenti: 7 | Assenti: 0 | |

Assiste il Segretario Generale Martino Gregorio

Assume la Presidenza Menani Gian Francesco

Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

Oggetto: UTILIZZO PARCHI PUBBLICI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' MOTORIA E LUDICO-SPORTIVA NEL PERIODO MAGGIO – OTTOBRE 2022: INDIVIDUAZIONE CRITERI E MODALITA' OPERATIVE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE. ATTO DI INDIRIZZO PER SGP.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 20/12/2021, nell'ambito del quale si prevedono gli obiettivi, i programmi e i progetti da sviluppare nel periodo considerato nei diversi ambiti dei servizi alla persona, ovvero:

- in ambito sportivo e di sostegno alle attività sportive del territorio;
- nell'ambito del mondo dell'associazionismo non profit e degli Enti del Terzo settore;
- nell'ambito delle attività educative;

richiamati i principi sanciti dalla principale normativa internazionale (Carta europea dello Sport del 1992), nazionale (art. 90 L. 389/2002) e Regionale (L.R. 8/2017) in materia di promozione dello sport e del benessere della persona, che assegna un ruolo preminente agli enti locali nella promozione della pratica sportiva e degli stili di vita sani;

preMESSO:

- che l'Amministrazione Comunale sostiene abitualmente il mondo dell'Associazionismo locale e le attività dirette alla diffusione ed allo sviluppo della pratica sportiva o di iniziative di promozione culturale, sociale ed educative organizzate da Associazioni di promozione sociale, di volontariato o sportive di vario genere, al fine di favorire il benessere psico - fisico e sociale dei cittadini;
- che l'Amministrazione riconosce il valore per il territorio della realtà dell'associazionismo, senza scopo di lucro, in grado di offrire un ventaglio di opportunità di svago alla cittadinanza a costi contenuti, promuovendo, al contempo, l'aggregazione sociale, l'integrazione ed il volontariato;

considerato che tutti i provvedimenti emergenziali emanati dal Governo al fine di contrastare e contenere il diffondersi del contagio epidemiologico da COVID-19, prevedendo limitazioni e sospensione delle attività, hanno penalizzato fortemente non solo lo sport professionistico ma anche quello amatoriale e di base praticato in maggior parte dalle associazioni di promozione sportiva e associazioni sportive dilettantistiche, ma anche tutte le iniziative proposte dalle associazioni Aps o di volontariato, con significative ricadute in termini di disagio economico per le medesime associazioni;

considerato che:

- sin dallo scorso anno sono pervenute al Servizio Appalti, Contratti e Servizi Ricreativi e ai Servizi Culturali e Associazionismo numerose richieste di utilizzo di parchi ed aree verdi da parte di società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, ovvero di associazioni di promozione sociale e circoli, così come di palestre private e soggetti che, a titolo libero-professionale svolgono attività motoria e corsistica sportiva ovvero attività rivolte al benessere;

- a tali richieste si sono aggiunte le ulteriori esigenze delle associazioni di promozione sociale e di circoli che tradizionalmente proponevano attività di animazione nei parchi pubblici;

che, pertanto, al fine di soddisfare le richieste pervenute, la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 72 del 27/04/2021, aveva approvato l'utilizzo dei parchi pubblici ed aree verdi pubbliche di proprietà comunale per lo svolgimento di attività motoria e ludico-sportiva nel periodo maggio-ottobre 2021, promosse da soggetti pubblici, associativi e privati del territorio, fatta salva la possibilità per gli Istituti Scolastici di richiedere prioritariamente l'utilizzo di aree site in parchi pubblici per lo svolgimento di attività scolastiche all'aperto per l'ultima parte dell'anno scolastico, delineando le proprie linee di indirizzo;

richiamato il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 "Codice del Terzo Settore a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n.106" con particolare riferimento ai seguenti articoli:

- l'art. 2. *Principi generali* il quale sancisce che "È riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali"
- l'art. 4 *Enti del Terzo Settore*, a mente del quale "Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore";
- l'art. 101, comma 2 secondo cui "fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali..." ;

richiamate la Legge regionale n. 34/2002 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale" come modificata dalle L.R. 30 luglio 2013, n. 15 e L.R. n. 8/2014 e la Legge regionale sullo sport 31 maggio 2017, n. 8 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive";

richiamato il Testo Unico dei Regolamenti delle Entrate Comunali (TUREC) approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 20/12/2021, nell'ambito del quale si prevede il regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Canone Patrimoniale relativo all'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

richiamati in particolare:

- l'articolo 42, comma 1 "Competenza" secondo cui la gestione dei canoni di cui al presente regolamento è affidata alla propria società in house providing Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl (di seguito anche SGP srl o SGP), in quanto ente concessionario al quale compete la gestione e la manutenzione del demanio stradale comunale;
- l'art. 44, comma 1 "Esenzioni e riduzioni" che alla lettera d) prescrive "le occupazioni temporanee, di suolo pubblico poste in essere da Enti del terzo

settore, come definiti dall'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, necessarie per lo svolgimento di attività, manifestazioni o eventi promossi o fatti propri o patrocinati dal Comune. La predetta esenzione è concessa nell'ambito di attività, manifestazioni o eventi di carattere non economico anche indiretto per finalità istituzionali del Comune oppure per finalità culturali, sociali, sportive, di assistenza-sociale e socio-sanitaria, beneficenza, previdenza, d'istruzione e di formazione, educative, storico-artistico-culturali, ambientali, di tutela diritti civili, ricerca scientifica, di promozione e sviluppo del proprio territorio, del proprio patrimonio, della propria economia e delle proprie tradizioni. L'esonero dal pagamento del canone, deve essere previsto espressamente con delibera della Giunta Comunale che promuove o fa proprie le i citate attività, manifestazioni o eventi. Restano esclusi dall'esenzione gli spazi occupati da operatori commerciali nell'ambito dei predetti attività, manifestazioni o eventi”;

ritenuto di provvedere, anche per l'anno in corso, alla concessione dell'utilizzo delle aree verdi pubbliche per lo svolgimento di attività motoria e ludico- sportiva, nel periodo maggio-ottobre 2022, individuando gli indirizzi seguenti ai quali dovranno attenersi S.G.P. s.r.l., concessionaria delle aree verdi, nonché i servizi Appalti, Contratti e Servizi Ricreativi, Servizi Culturali ed Associazionismo e Servizio Istruzione, con riferimento alle fasi istruttorie di rispettiva competenza:

1. si intende concedere l'utilizzo gratuito di aree verdi nei parchi pubblici per attività motorie e ludico sportive nel periodo fino al 30/06/2022 promosse da:
 - a) Associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva e soggetti aventi ogni altra natura giuridica che promuovono la pratica di discipline riconosciute dal CONI;
 - b) Soggetti pubblici e privati, di qualsiasi natura, che promuovono centri estivi in collaborazione con il Comune di Sassuolo;
 - c) Enti del Terzo settore, Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni di Volontariato iscritte negli appositi registri, per lo svolgimenti di attività ludica e motoria di carattere ricreativo;tali attività dovranno essere svolte senza scopo di lucro a favore della collettività in quanto l'Amministrazione riconosce e fa proprie le finalità di alta valenza sociale, culturale, sportive, proposte dalle suddette Associazioni;
per tali iniziative si dispone, pertanto, con l'adozione del presente atto, l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico ai sensi dell'art. 44 co.1 lett.d) Turec;
2. dal 01/07/2022 e fino al 31/10/2022 l'utilizzo di aree verdi e parchi pubblici potrà essere ugualmente concesso a titolo gratuito, con esenzione dal pagamento del canone patrimoniale unico, ai medesimi soggetti di cui ai punti precedenti per lo svolgimento di iniziative sportive, socio-culturali e ricreative proposte senza scopo di lucro a favore della collettività;
qualora tali iniziative dovessero presentare una finalità economico/lucrativa, potranno essere autorizzate previo pagamento del canone, se ed in quanto dovuto, ai sensi del Testo Unico dei Regolamenti delle Entrate Comunali (TUREC), approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 20/12/2021, nell'ambito del quale si prevede il regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Canone Patrimoniale relativo all'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
3. della possibilità di accedere a tale utilizzo verrà data comunicazione generalizzata e fornito un termine per la presentazione delle domande, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di accesso, con procedure semplificate che consentano tempi celeri di risposta;

4. l'autorizzazione sarà rilasciata da S.G.P. s.r.l. a seguito di istruttoria delle istanze pervenute a cura dei servizi competenti.. Le istanze dovranno indicare i riferimenti essenziali per individuare l'area da assegnare (n° atleti, età, disciplina, giorni e fasce orarie, data inizio e fine attività);
5. In caso di più richieste rispetto alle aree disponibili, l'assegnazione avverrà tenendo conto dei seguenti criteri di priorità in ordine decrescente:
 - sarà riconosciuta quale prioritaria, ai fini dell'assegnazione, l'attività motoria proposta da soggetti di natura sportiva (discipline riconosciute dal CONI) rivolta a persone a rischio di fragilità, anche in relazione all'epidemia Covid: disabili, over 60, bambini fino ai 12 anni;
 - in subordine, saranno accolte le richieste di soggetti di cui alle precedenti lettere a) b) e c) del punto1, assegnando le aree verdi in via prioritaria ai soggetti che non abbiano già in gestione impianti sportivi o palestre comunali o spazi coperti in cui sia possibile svolgere le attività sportive nel rispetto dei protocolli di sicurezza;
 - in caso di più aree richieste da parte di un unico soggetto, le aree eccedenti la prima verranno autorizzate solo in caso di effettiva disponibilità residua, dopo aver evaso tutte le richieste pervenute ed ammesse, per favorire l'accesso a una pluralità di soggetti interessati;
6. nel caso in cui non sia disponibile l'area richiesta, è fatta salva la possibilità dell'Ente di proporre al richiedente un'area alternativa; questi avrà la facoltà di rinunciare alla richiesta ove non sia possibile organizzare l'attività;
7. l'utilizzo di aree verdi entro i parchi pubblici dovrà avvenire nel rigoroso rispetto della normativa sul distanziamento sociale e di tutte le normative concernenti l'attività sportiva sotto la esclusiva sorveglianza e responsabilità della soggetto richiedente, debitamente autorizzato all'utilizzo;
8. l'autorizzazione è valida solo per il soggetto a cui è stata rilasciata e non può essere ceduta a terzi;
9. qualora venisse rilevato un uso non rispettoso delle norme in vigore (in particolare riferimento agli assembramenti), il soggetto autorizzato responsabile sarà immediatamente escluso dall'utilizzo dell'area mediante revoca dell'autorizzazione;
10. in caso di rinuncia o di termine anticipato dell'attività, il beneficiario è tenuto a comunicarlo al concedente per consentire di rendere possibile ad altri l'uso dell'area;
11. le domande pervenute oltre il termine previsto saranno accolte solo in caso di spazi ancora disponibili;
12. le aree verdi oggetto di autorizzazione saranno rese riconoscibili da appositi elementi di delimitazione, da posizionare a cura della società Concessionaria;
13. non è prevista per la presente attività la modifica al programma degli sfalci già predisposto dalla società, pertanto le aree verranno rese disponibili nello stato di fatto in cui si trovano;

richiamate rispettivamente:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.64 del 20.12.2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.65 del 20.12.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024, con i relativi allegati;

- la deliberazione della Giunta Comunale n.269 del 28.12.2021, con la quale l'organo esecutivo, ai sensi dell'art. 169 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e sulla base del bilancio di previsione 2022/2024, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi;
- la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 14 del 26/04/2022 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2021;

dato atto che si procederà alla pubblicazione del presente atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs 4 marzo 2013, n. 33. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel sito web del Comune di Sassuolo, Amministrazione trasparente, sezione "Provvedimenti - Provvedimenti Organi indirizzo politico";

visto il parere favorevole del Direttore Responsabile del Settore I, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

considerato che il presente atto, comportando riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente il Direttore responsabile del Settore III "Programmazione finanziaria e controllo partecipate" esprime il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

all'unanimità dei voti espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate, qui integralmente richiamate e trasfuse

1. di approvare l'utilizzo dei parchi pubblici ed aree verdi pubbliche di proprietà comunale per lo svolgimento di attività motoria e ludico-sportiva nel periodo maggio-ottobre 2022, promosse da soggetti pubblici, associativi e privati del territorio, fatta salva la possibilità per gli Istituti Scolastici di richiedere prioritariamente l'utilizzo di aree site in parchi pubblici per lo svolgimento di attività scolastiche all'aperto per l'ultima parte dell'anno scolastico;
2. di individuare, per l'assegnazione di tali spazi nel rispetto del distanziamento sociale e nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di accesso, le seguenti linee di indirizzo alle quali S.G.P. s.r.l., concessionaria delle aree verdi, nonché i Servizi Comunali competenti, nella fase istruttoria, dovranno attenersi:
 - si intende concedere l'utilizzo gratuito di aree verdi nei parchi pubblici per lo svolgimento di attività motorie e ludico sportive nel periodo estivo (maggio-giugno 2022), disponendo, con l'approvazione del presente atto, l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico ai sensi dell'art. 44 co.1 lett.d) Turec, promosse da:
 - a) Associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva e soggetti aventi altra natura giuridica che promuovono la pratica di discipline riconosciute dal CONI;
 - b) Soggetti pubblici e privati, di qualsiasi natura, che promuovono centri estivi in collaborazione con il Comune di Sassuolo;

- c) Enti del Terzo settore, Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni di Volontariato iscritte negli appositi registri, per lo svolgimento di attività ludica e motoria di carattere ricreativo;
- tali attività dovranno essere svolte senza scopo di lucro a favore della collettività in quanto l'Amministrazione riconosce e fa proprie le finalità di alta valenza sociale, culturale, sportive, proposte dalle suddette Associazioni;
 - dal 01/07/2022 e fino al 31/10/2022 l'utilizzo di aree verdi e parchi pubblici potrà essere ugualmente concesso a titolo gratuito ai medesimi soggetti di cui ai punti precedenti per lo svolgimento di iniziative sportive, socio-culturali e ricreative proposte senza scopo di lucro a favore della collettività, ritenute di particolare interesse pubblico dalla parte dell'Amministrazione Comunale;
 - qualora tali iniziative dovessero presentare una finalità economico/lucrativa, potranno essere autorizzate previo pagamento del canone dovuto ai sensi del Testo Unico dei Regolamenti delle Entrate Comunali (TUREC), approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 20/12/2021, nell'ambito del quale si prevede il regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Canone Patrimoniale relativo all'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - della possibilità di accedere a tale utilizzo verrà data comunicazione generalizzata e fornito un termine per la presentazione delle domande, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di accesso, con procedure semplificate che consentano tempi celeri di risposta. L'autorizzazione sarà rilasciata da S.G.P. S.r.l., a seguito di istruttoria delle istanze pervenute a cura dei servizi competenti. Le istanze dovranno indicare i riferimenti essenziali per individuare l'area da assegnare (n° atleti, età, disciplina, giorni e fasce orarie, data inizio e fine attività);
 - in caso di più richieste rispetto alle aree disponibili, l'assegnazione avverrà tenendo conto dei seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente:
 - sarà riconosciuta quale prioritaria, ai fini dell'assegnazione, l'attività motoria proposta da soggetti di natura sportiva (discipline riconosciute dal CONI) rivolta a persone a rischio di fragilità, anche in relazione all'epidemia Covid-19: disabili, over 60, bambini fino ai 12 anni;
 - in subordine, saranno accolte le richieste di soggetti di cui alle precedenti lettere a) b) e c) del punto 2, assegnando le aree verdi in via prioritaria ai soggetti che non abbiano già in gestione impianti sportivi o palestre comunali o spazi coperti in cui sia possibile fare attività sportiva nel rispetto dei protocolli di sicurezza;
 - in caso di più aree richieste da parte di un unico soggetto, le aree eccedenti la prima verranno autorizzate solo in caso di effettiva disponibilità residua, dopo aver evaso tutte le richieste pervenute ed ammesse, per favorire l'accesso a una pluralità di soggetti;
 - nel caso in cui non sia disponibile l'area richiesta, è fatta salva la possibilità dell'Ente di proporre al richiedente un'area alternativa; questi avrà la facoltà di rinunciare alla richiesta ove non sia possibile organizzare l'attività;
 - l'utilizzo di aree verdi entro i parchi pubblici dovrà avvenire nel rigoroso rispetto della normativa sul distanziamento sociale e di tutte le normative concernenti l'attività sportiva sotto la esclusiva sorveglianza e responsabilità del soggetto richiedente, debitamente autorizzato all' utilizzo;
 - l'autorizzazione è valida solo per il soggetto a cui è stata rilasciata, non può essere ceduta a terzi;
 - qualora dovesse essere rilevato un uso non rispettoso delle norme in vigore (in particolare riferimento al divieto di assembramenti), il soggetto autorizzato responsabile sarà immediatamente escluso dall'utilizzo dell'area mediante revoca dell'autorizzazione;
 - in caso di rinuncia o di termine anticipato dell'attività, il beneficiario è tenuto a comunicarlo al concedente per consentire di rendere possibile ad altri l'uso dell'area;

- le domande pervenute oltre il termine previsto saranno accolte solo in caso di spazi ancora disponibili;
 - le aree verdi oggetto di autorizzazione saranno rese riconoscibili da appositi elementi di delimitazione da posizionare a cura della Società S.G.P. s.r.l.;
 - non è prevista per la presente attività la modifica al programma degli sfalci già predisposto dalla società, pertanto le aree verranno rese disponibili nello stato di fatto in cui si trovano;
3. di dare atto che con la presente deliberazione sono individuati gli obiettivi e le linee generali dell'attività di che trattasi, dando inoltre atto che si procederà, con successivi appositi atti del competente Dirigente o del Funzionario incaricato della Società S.G.P. Srl, alle fasi istruttorie e al rilascio delle autorizzazioni previste;
 4. di darsi atto che copia della presente Deliberazione verrà trasmessa a S.G.P.srl Ufficio Aree Pubbliche per gli adempimenti di competenza;
 5. di pubblicare questo provvedimento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013, nel sito web del Comune di Sassuolo, Amministrazione trasparente, sezione "Provvedimenti - Provvedimenti Organi indirizzo politico";
 6. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

ed, inoltre, con ulteriore unanime e separata votazione

DELIBERA

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 stante l'urgenza di fornire risposte in tempi celeri ai soggetti di cui trattasi.



Città di Sassuolo

Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 24/05/2022

che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.

Il Sindaco
Menani Gian Francesco

Atto firmato digitalmente

Il Segretario Generale
Martino Gregorio

Atto firmato digitalmente
